

Comune di Isola d'Asti (Asti)

**Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2014: Approvazione Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 05.12.1977 n. 56.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 05.12.1977, n.56 e s.m.i., la variante parziale n. 3 al vigente P.R.G.C., costituita dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa
- b) Verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica – documento di verifica
- c) Norme tecniche di attuazione (stralcio P.R.G.C. vigente)
- d) Norme tecniche di attuazione

2. Di approvare la modificazione agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 delle N.T.A. del P.R.G.C., con l'aggiunta, per quanto riguarda la distanza da confini, delle frasi "I muri di contenimento con terrapieno di altezza fino ad un metro non sono soggetti al rispetto della distanza da confini. Per la realizzazione dei muri di contenimento dovrà essere privilegiato l'utilizzo delle tecniche d'ingegneria naturalistica."

3. Di dare atto che la variante parziale n.3 al vigente P.R.G.C., con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

4. Di dichiarare che la suddetta variante soddisfa le seguenti condizioni:

- a) Non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) Non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale né genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.
- e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del vigente P.R.G.C.;
- f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente;
- g) Non incide sull'individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal vigente P.R.G.C.;
- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5. Di dare atto che, come risulta dai prospetti numerici riportati nelle premesse, che la presente variante rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.

6. Di inviare per la presente delibera di approvazione alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di P.R.G.